

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 457/87
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee**

*(27 maggio 1987)**(89/C 103/01)*

Oggetto: Attuazione della risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 1986 su «Agricoltura e ambiente»

Premesso che nella sua risoluzione sull'agricoltura e l'ambiente approvata alla quasi unanimità il 19 febbraio 1986 ⁽¹⁾, il Parlamento europeo insiste sulla necessità di allestire una rete europea di riserve biogenetiche (paragrafo 7, terzo trattino),

- 1) potrebbe la Commissione far sapere se ha allacciato contatti con i vari organismi competenti in materia o suscettibili di esserlo (università, istituti di ricerca, ministeri, ecc.) e se sono state promosse iniziative in tal senso? Intende essa promuovere una concertazione in detto settore fra le varie istanze e fra tutti gli Stati membri?
- 2) Ha la Commissione definito una politica nel cui ambito intenda adottare tutti i provvedimenti necessari alla conservazione, nelle zone sfavorite e specie in quelle dove sussiste un'agricoltura scarsamente interessata alle tecniche moderne, delle varietà localmente bene adattate, meno produttive e più rustiche, in modo da creare «banche di geni» viventi? Lo stesso dicasi per le razze animali locali che, in mancanza di siffatti provvedimenti, rischierebbero di estinguersi o di vedere il loro numero talmente ridotto da far diminuire considerevolmente la varietà genetica e comportare la perdita di caratteristiche genetiche potenzialmente interessanti a seguito di mutazioni di carattere economico, sociale, sanitario.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(11 settembre 1987)

1. La Commissione ha effettivamente preso i necessari contatti con le diverse organizzazioni che si occupano di riserve biogenetiche. In tale contesto, la Commissione ha organizzato, nei giorni 4 - 6 marzo 1987, a Dublino, una «Conferenza europea sulla diversità biologica: una sfida per la scienza, l'economia e la società». La Commissione intende inoltre incoraggiare, nell'ambito del coordinamento della ricerca agronomica, la cooperazione fra gli Stati membri a scopo di protezione degli ecosistemi, che sono parte del patrimonio genetico ereditato dalla Comunità.

A questo si deve aggiungere l'erogazione, nel quadro del programma d'azione «Biotecnologia», di contributi a favore di alcuni progetti di ricerca su raccolte di colture microbiche — di cui fa parte la rete di informazione sui microbi in Europa (Microbial Information Network in Europe — MINE) — e sulle tecniche avanzate di conservazione di microorganismi importanti sul piano biotecnologico. Essa partecipa finanziariamente anche alla creazione di una banca europea di cellule genetiche umane mutanti e di una banca di cellule umane betalinfoblastoidi immunogeneticamente definite.

Infine, la Commissione sta intensificando la propria azione per la creazione di un'eventuale riserva europea di collezioni di colture, allo scopo di realizzare un'ulteriore armonizzazione ed integrazione, nella Comunità europea, di raccolte di microorganismi e di cellule.

2. La Commissione è del parere che la conservazione in situ sia il modo più adatto per preservare la varietà genetica vegetale e che si dovrebbe operare in questo senso ogni volta che ne esiste la possibilità, in particolar modo per quanto riguarda l'habitat naturale delle risorse genetiche vegetali. Questo è realizzabile in particolare nelle zone più svantaggiate, soprattutto quelle in cui vengono scarsa-

⁽¹⁾ GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 80.

mente applicate, in agricoltura, le tecniche moderne. È in quest'ottica che la Commissione intende integrare molte raccomandazioni della conferenza di Dublino nei programmi di ricerca e nella normativa in elaborazione. La conservazione in situ si fonderà sui risultati delle ricerche effettuate da esperti in numerosi settori e sull'abilità delle popolazioni locali. Il controllo in situ sarà connesso con tale conservazione. Le stesse considerazioni valgono per le razze animali locali che, in assenza di tali misure, rischiano di scomparire dai loro biotopi naturali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1723/87

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 novembre 1987)
(89/C 103/02)

Oggetto: Utilizzazione di un documento unico

Il 1° gennaio 1988, come proposto dalla Commissione nel regolamento (CEE) n. 678/85 (¹), entrerà in uso nella maggior parte almeno degli Stati membri un documento unico.

Può la Commissione precisare come potrà essere presentato il documento, in particolare per quanto riguarda il retro dei formulari 4 e 5, in caso di trattamento con sistemi informatizzati, stampa e riproduzione?

Può la Commissione dare conferma esplicita che i formulari 6, 7 e 8 per il paese di destinazione non dovranno necessariamente essere compilati nella lingua ufficiale di detto paese?

Può la Commissione confermare inoltre che, una volta realizzato il mercato interno, il documento unico resterà in uso come documento per l'importazione e l'esportazione negli scambi di merci con i paesi terzi?

(¹) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(27 giugno 1988)**

Il 1° gennaio 1988 il documento unico è entrato in applicazione, non nella maggior parte della Comunità, ma nella Comunità intera. Peraltro, in seguito alla ratifica da parte di tutti i paesi interessati della convenzione tra la

Comunità e i paesi EFTA (¹), in pari data tale documento è entrato in applicazione anche in questi ultimi paesi.

- 1) Nell'ambito del comitato «circolazione delle merci» è stato rilevato che le dichiarazioni su carta vergine, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 678/85, devono rispondere a tutti i requisiti di forma, compreso il retro dei formulari, previsti dalla regolamentazione in materia di documento unico, ad eccezione:
 - del colore della stampa (verde per i formulari prestampati),
 - dell'impiego dei caratteri corsivi per i riquadri corrispondenti ai dati dei paesi terzi e
 - della stampa di fondo (verde sui formulari prestampati) per i riquadri relativi al transito comunitario.

Tali dichiarazioni, edite in uno Stato membro di spedizione, devono essere accettate in tutti gli Stati membri partners.

D'altra parte:

- uno Stato membro ha la facoltà di accettare in partenza dichiarazioni in otto esemplari compilate con stampante a laser e comprendenti un esemplare 5 il cui retro è identico al retro dell'esemplare 4.
 - Non possono essere accettate le dichiarazioni compilate con stampanti al laser che comprendano esemplari 4, 5 e 6 il cui retro non sia stampato o sia stampato su fogli separati. Tuttavia, lo Stato membro di partenza può accettare l'esemplare 6 mancante di stampa sul retro purché un accordo bilaterale lo renda accettabile anche per lo Stato membro di destinazione.
- 2) Quando un operatore opta per l'uso di un fascicolo completo di otto esemplari del formulario di documento unico per le tre fasi — spedizione, transito, destinazione — di un'operazione di scambio di merci, gli esemplari 6, 7 e 8 sono necessariamente stampati e compilati (per quanto riguarda i dati che vi appaiono con procedimento autocopiante) nella lingua in uso nel luogo di partenza, che non è sempre una lingua ufficiale del paese di destinazione. In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, gli uffici doganali dello Stato membro di destinazione possono chiedere al dichiarante o al suo rappresentante in quest'ultimo Stato, la traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del medesimo Stato. Lo spirito della riforma, tuttavia, richiede l'uso moderato di tale possibilità.

Quando la dichiarazione sia stesa, non su fascicoli prestampati, ma su carta vergine, mediante sistema computerizzato con stampante a laser, i dati non vengono riprodotti sui vari esemplari con procedimento autocopiante, ma i principi fondamentali sono identici.

- 3) La Commissione conferma, infatti, che dopo il conseguimento del mercato unico, il documento unico rimarrà valido, come documento d'importazione ed esportazione, negli scambi di merci con i paesi terzi.

(¹) GU n. L 134 del 2. 5. 1987, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1970/87

dell'on. Joan Colom i Naval (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 gennaio 1988)

(89/C 103/03)

Oggetto: Utilizzazione di residui radioattivi come fertilizzanti

Fonti attendibili informano che la ditta americana Kerr-McGee Corporation, dopo un certo periodo sperimentale, ha immesso sul mercato fertilizzanti tra i cui componenti figurano residui radioattivi riciclati quali uranio radioattivo, radio, torio e altre sostanze tossiche (arsenico, mercurio, molibdeno, ecc.).

1. Di quali informazioni dispone la Commissione in proposito?
2. Le autorità degli Stati Uniti hanno fornito un qualche rapporto alle autorità europee?
3. Può dirci la Commissione se i suddetti fertilizzanti sono stati utilizzati nel territorio comunitario? Quali misure ha essa adottato o intende adottare in proposito?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2064/87

dell'on. Alberto Tridente (ARC—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 gennaio 1988)

(89/C 103/04)

Oggetto: Uso di scorie radioattive come fertilizzanti nell'Oklahoma orientale

È al corrente la Commissione dell'utilizzo di scorie radioattive riciclate in fertilizzanti da parte della ditta Kerr-McGee, che gestisce una centrale nucleare in Oklahoma, che malformazioni e morie di animali si sono verificate in seguito all'ingestione di mangimi fertilizzati con le scorie e che gli animali nutriti con questi mangimi ed i cereali prodotti con i fertilizzanti radioattivi stanno per essere messi in commercio?

È in grado la Commissione di verificare che questi prodotti non siano destinati all'esportazione verso l'Europa?

Ed eventualmente, quali misure intende effettuare la Commissione per attuare efficaci controlli sulle partite di carne e grano provenienti dagli Stati Uniti?

Risposta comune data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 1970/87 e 2064/87

(11 novembre 1988)

Come tutti i materiali della terra, anche i fertilizzanti contengono radionuclidi naturali, in particolare potassio, uranio, radio e isotopi figli, ad esempio polonio e piombo, a seconda del tipo di roccia o di terreno da cui vengono estratti i loro elementi costitutivi. In base alle informazioni che la Commissione ha ottenuto dagli enti statunitensi, ai fertilizzanti non vengono aggiunti elementi radioattivi artificiali. Una determinata quantità di radioattività artificiale, proveniente da ricadute di esperimenti con armi nucleari o da attività nucleari è presente normalmente ovunque, ma tale quantità è trascurabile rispetto alla radioattività naturale. Sulla radioattività dei fertilizzanti la Commissione dispone di dati provenienti da varie fonti. I fertilizzanti aumentano la radioattività naturale delle piante in misura inferiore all'1%. Si valuta che l'esposizione dell'uomo alla radioattività dei fertilizzanti sia di entità trascurabile rispetto a quella di altre fonti naturali, quali la radioattività del radon e dei relativi nuclidi figli negli ambienti domestici, nonché la radioattività legata alle applicazioni mediche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2127/87

dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1988)

(89/C 103/05)

Oggetto: Ecologia e sviluppo in Amazonia

1. Per quali progetti in Brasile o nella regione amazzonica sono stati richiesti finanziamenti alla CECA o ad istituzioni collegate con la CECA?
2. Chi sono, per ogni singolo progetto, i richiedenti?
3. Quali richieste sono state onorate dalla CECA e con quale motivazione?
4. Quali, fra le richieste di finanziamento accolte, sono cofinanziate da istituzioni diverse dalla CECA e di quali istituzioni si tratta?
5. Può la Commissione indicare, per ciascuno dei progetti finanziati o cofinanziati:
 - a) l'ammontare concesso;
 - b) l'arco temporale cui si riferisce;
 - c) i sottoprogetti interessati dall'intervento;
 - d) la fase attuale di finanziamento?

6. Può la Commissione rispondere ai quesiti suelencati nel modo più esauriente possibile per il cosiddetto progetto Carajas ed illustrare chiaramente quali relazioni intercorrano fra il Grande e il Piccolo Carajas?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(8 novembre 1988)

1. È stato chiesto alla CECA un finanziamento per due progetti:

- a) sfruttamento dei giacimenti di minerale di ferro di Carajas;
- b) pelletizzazione del minerale di ferro nelle Minas Gerais.

2. Questi finanziamenti sono stati chiesti dalle seguenti società minerarie:

- a) Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) Rio de Janeiro, Brasile;
- b) Companhia Italo-Brasileira de Pelotização — Itabasco (Finsider, Italsider).

3. La CECA ha dato seguito alle due domande che erano nell'interesse della siderurgia comunitaria.

4. a) I fondi presi in prestito dalla CRD sono stati i seguenti:

(milioni di \$ USA)

| Totale | |
|--------------------------------------|--------------|
| Comunità internazionale | |
| World Bank | 235 |
| Morgan (cofinanziamento) | 100 |
| Morgan (AMZA) | 30 |
| Crediti all'esportazione USA | 42 |
| Totale | 407 |
| Giappone | |
| Mutuo consorziale in yen | 166 |
| Obbligazioni in yen | 18 |
| Crediti all'esportazione giapponesi | 10 |
| Nippon Carajas | 180 |
| Eximbank-Japan | 36 |
| Totale | 410 |
| Europa | |
| ECSC | 257 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 73 |
| Crediti all'esportazione europei | 2 |
| Totale | 332 |
| Totale fonti esterne | 1 149 |
| Prestiti brasiliani | 727 |

Il costo totale effettivo è stato di 3 400 milioni di \$ USA, inferiore al costo previsto.

Il rimborso del prestito CECA viene scaglionato tra il 5 luglio 1990 e il 5 gennaio 1995.

- b) Per Itabasco, il prestito è di 20 milioni di \$ USA, su un costo totale di 87 milioni di \$ USA. Il rimborso sarà completato il 1° maggio 1992; alla fine del 1987 la rimanenza del debito è di 19,9 milioni di \$ USA.

5. Per Itabasco, il contratto prevedeva soltanto un versamento. Per la CVRD non sono previsti altri versamenti. Per Carajas il finanziamento effettuato riguarda gli investimenti per le attività minerarie, la ferrovia, il porto e i centri operai.

6. La Comunità ha cofinanziato un progetto minerario che interessa anche la siderurgia comunitaria. Essa non partecipa ai vari aspetti del progetto Grand Carajas, che dipende interamente dai programmi del governo brasiliano e dalle attività conformi o non conformi che ne derivano.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2410/87

dell'on. Horst Seefeld (S—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 febbraio 1988)

(89/C 103/06)

Oggetto: Possibilità di portare panini imbottiti in Danimarca

In una comunicazione della Federazione internazionale del campeggio (FICC) si riferisce che la Danimarca consente di portare con sé provviste alimentari confezionate, ma vieta «l'introduzione di panini imbottiti o simili».

Vorrei sapere:

- 1) L'affermazione è esatta?
- 2) Disposizioni identiche o analoghe esistono in altri Stati membri della Comunità?
- 3) In caso affermativo, la Commissione intende impedire tali assurdità?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(23 novembre 1988)

L'interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare deve essere situata in un contesto più generale. Effettivamente certi prodotti animali (carni, prodotti a base di carne, ecc.) possono trasmettere delle malattie animali, ad esempio la peste suina africana, l'afta epizootica, ecc., indipendentemente dalla quantità di prodotto infetto in-

trodotto nella Comunità. L'esperienza insegna che alcune epizootie dalle conseguenze economiche rilevanti sono state causate dall'introduzione, da parte di viaggiatori, di una minima quantità di prodotti contaminati.

Le normative, tanto nazionali quanto comunitarie, prevedono quindi dei divieti che colpiscono alcuni prodotti provenienti da paesi o regioni che comportano dei rischi per il bestiame comunitario. Il controllo dell'osservanza di questi divieti è un problema importante. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, le autorità danesi sono impegnate in un'azione «pedagogica» nei confronti dei turisti.

Esse distribuiscono, ad esempio, opuscoli che invitano i turisti a non dare agli animali resti di panini imbottiti.

I problemi succitati dovranno essere risolti per realizzare il completamento del mercato unico, che comporta la soppressione dei controlli alle frontiere interne. Secondo la Commissione, la soluzione risiede, da un canto, in un'ampia azione mirante ad eliminare le principali malattie degli animali nella Comunità e, dall'altro, in un'armonizzazione dei controlli alle frontiere esterne della Comunità. Si evince questa strategia dalla lettura dello scadenzario delle azioni per il completamento del mercato unico nel 1992, compreso nell'allegato del libro bianco (controlli veterinari e fitosanitari).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2416/87
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 febbraio 1988)

(89/C 103/07)

Oggetto: Costo della traduzione delle istituzioni comunitarie

Secondo alcune fonti (*Belgian Business*, ottobre 1987, pagina 72), nell'Europa dei dodici ogni anno devono essere tradotte 800 000 pagine in nove lingue. Il costo medio di tale traduzione ammonterebbe a 20 000 FB a pagina e costituirebbe un terzo del bilancio della Commissione.

Può la Commissione confermare le suddette cifre, completare le informazioni in proposito e rendere note le sue eventuali proposte per una riduzione dei costi connessi al multilinguismo?

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione

(12 aprile 1988)

Nel 1987 i servizi della Commissione hanno tradotto, considerando l'insieme delle nove lingue, 810 000 pagi-

ne⁽¹⁾. Secondo la relazione della Corte dei conti del 31 dicembre 1982 il costo medio, diretto e indiretto, di ogni pagina tradotta ammonta a 105 ECU. Il costo totale della traduzione corrisponde quindi a meno dello 0,5 % dell'insieme del bilancio della Commissione.

Questa sta studiando le tecniche — informatiche, documentarie, terminologiche, organizzative e altre — atte a garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse disponibili, in modo da ridurre il costo globale delle traduzioni senza comprometterne il livello qualitativo.

(¹) 21^a Relazione generale, n. 41.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2566/87

dell'on. Pol Marck (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1988)

(89/C 103/08)

Oggetto: Importazioni di burro dalla Nuova Zelanda

L'importazione di burro dalla Nuova Zelanda, in un momento in cui le scorte di burro della Comunità sono eccedentarie, è stata più volte denunciata come una misura non giustificabile logicamente.

Dato che soprattutto il Regno Unito intende mantenere tali importazioni, non sarebbe forse logico detrarre dalla restituzione del cosiddetto contributo britannico le spese per la vendita di scorte di burro a compensazione delle importazioni dalla Nuova Zelanda?

Ritiene la Commissione di poter formulare una siffatta proposta?

In caso negativo, quali obiezioni possono essere addotte?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(17 ottobre 1988)

L'accesso del burro neozelandese al mercato britannico è contemplato dal protocollo 18 dell'atto di adesione del 1972. Spetta al Consiglio prendere decisioni su proposta della Commissione. Non diversamente da quanto avviene per altri prodotti provenienti da paesi terzi o da gruppi di paesi terzi, che godono di speciali possibilità di accesso alla Comunità le quali rispecchiano le relazioni particolari che esistevano fra tali paesi e determinati Stati membri, il regime per il burro della Nuova Zelanda è stato concordato fra questo paese e tutta la Comunità, anche se l'accesso del prodotto è limitato al Regno Unito. Tale regime non può essere valutato in base a criteri strettamente nazionali, poiché ha implicazioni più vaste che devono essere esaminate a livello comunitario. Nella sua prossima rela-

zione e proposta connessa, la Commissione terrà conto di tutti gli elementi di cui il Consiglio necessita per adottare una decisione equilibrata in materia, ma non prevede di includervi le considerazioni formulate dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2578/87

dell'on. Salvador Garriga Polledo (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1988)

(89/C 103/09)

Oggetto: Stanziamenti a favore di una politica e di un piano di azioni prioritarie per lo sviluppo di un mercato di servizi di informazione

Nel suo intervento di martedì 15 dicembre 1987 innanzi al Parlamento europeo, il commissario Narjes, riferendosi allo stanziamento di bilancio a favore di una politica e di un piano di azioni prioritarie per lo sviluppo di un mercato europeo di servizi di informazione, ha citato tutta una serie di dati quantificando tra l'altro in 145 milioni di ECU la dotazione del relativo programma per il 1989.

Potrebbe la Commissione spiegare: da dove il commissario Narjes ha tratto le cifre citate nel suo intervento (6 milioni più 20 e 25 milioni di ECU), come è riuscito a calcolare in 145 milioni di ECU il totale degli stanziamenti previsti in bilancio, e in base a quali calcoli ha valutato ad un fattore 3 l'effetto moltiplicatore di tali dotazioni?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(8 novembre 1988)

Nel suo intervento del 15 dicembre 1987 innanzi al Parlamento europeo su «la comunicazione della Commissione assieme ad un progetto di decisione concernente l'istituzione a livello comunitario di una politica e di un piano di azioni prioritarie per lo sviluppo di un mercato europeo di servizi di informazione»⁽¹⁾, il vicepresidente Narjes ha dichiarato che la Commissione potrebbe approvare gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo incluso l'aumento di bilancio per la fase preparatoria da 15 a 20 milioni di ECU per il 1989 e da 20 a 25 milioni di ECU per il 1990. Rispondendo alla dichiarazione di un onorevole parlamentare secondo la quale la richiesta di bilancio della Commissione era troppo modesta, il vicepresidente Narjes ha spiegato che un programma completo per il 1991/1992 potrebbe provocare una richiesta di bilancio di 50 milioni di ECU per ciascun anno. Le stime di 50 milioni di ECU all'anno per il 1991 e il 1992 sono basate sulla

schacciante risposta alla richiesta di dichiarazione di interessi (luglio 1987), che chiaramente illustra e conferma le tesi su cui la Commissione aveva basato la sua attuale proposta. Ciò porterebbe ad un bilancio comunitario di 145 milioni di ECU per il 1989 - 1992. La copertura totale di bilancio dei programmi potrebbe raggiungere una cifra molto più elevata dato che, di norma, i progetti di dimostrazione e progetti pilota non dovrebbero di solito ottenere più del 35% del finanziamento comunitario, quindi con un effetto moltiplicatore di quasi fattore tre.

Il 26 luglio 1988 il Consiglio ha adottato «una politica e un piano di azioni prioritarie per lo sviluppo di un mercato europeo di servizi di informazione» con una dotazione di bilancio di 15 milioni di ECU per il 1989 e di 21 milioni di ECU per il 1990. Nel corso del 1989 sarà preparato un primo progetto di programma completo per l'anno 1991 ed oltre.

⁽¹⁾ Doc. COM(87)360 def. e PE 116.403 del 10 novembre 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2686/87

dell'on. André Fourçans (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 marzo 1988)

(89/C 103/10)

Oggetto: Criteri di attribuzione del titolo di «dottore in medicina ippocratica»

Vari elementi indicano che la Spagna sarebbe pronta ad attribuire il titolo di dottore in medicina ippocratica ai «naturopati» e, più in generale, a tutti quanti adottano pratiche curative dette naturali.

Il Senato spagnolo sta infatti esaminando la questione del riconoscimento ufficiale della medicina «naturale» e del conferimento a quanti la praticano della predetta qualifica.

Ritiene la Commissione che si possa attribuire il titolo di «dottore in medicina» a persone non in possesso di una formazione medica completa?

Quali dovrebbero essere, a parere della Commissione, i criteri per l'attribuzione della qualifica di dottore in medicina ippocratica?

Se la Spagna dovesse riconoscere a tali terapeuti il titolo di dottore in medicina ippocratica, sarebbero gli altri Stati membri della Comunità tenuti a seguirne l'esempio?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(31 maggio 1988)

No, in quanto l'articolo 1 della direttiva «medici» 75/363/CEE⁽¹⁾ stabilisce che gli Stati membri subordina-

no l'accesso alle attività di medico ed il loro esercizio al possesso di uno dei diplomi in medicina di cui all'articolo 3 della direttiva 75/362/CEE ⁽¹⁾, comprovante il possesso delle conoscenze enumerate da detto articolo 1, fatte salve le disposizioni relative ai diritti acquisiti che figurano all'articolo 9 della direttiva 75/362/CEE.

La Commissione non ha adottato alcun criterio per l'attribuzione del titolo di dottore in medicina ippocratica e non intende presentare al Consiglio una proposta in tal senso.

L'eventuale creazione in Spagna del titolo di dottore in medicina ippocratica, che è di competenza esclusiva di questo Stato membro, non obbligherebbe gli altri Stati membri a modificare la loro posizione in materia, né a riconoscere questa professione. Gli articoli 48, 52 e 59 del trattato CEE non ostano infatti a che le normative nazionali vietino puramente e semplicemente, addirittura comminando sanzioni penali, l'esecuzione sul loro territorio di atti terapeutici da parte di persone che non siano medici purché queste misure si applichino indistintamente ai propri cittadini e a quelli degli altri Stati membri. A questo proposito l'onorevole parlamentare potrà utilmente consultare la risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 1864/85 dell'on. Schleicher ⁽²⁾.

Il problema dell'eventuale equipolenza del diploma in causa si porrebbe dunque unicamente negli Stati membri nei quali esistesse una professione identica o almeno simile. Questi Stati sarebbero quindi tenuti ad applicare in questo campo la giurisprudenza risultante dalla sentenza emessa dalla Corte di giustizia in data 15 ottobre 1987 nella causa 222/86, Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (UNEC-TEF) e Georges Heylens ⁽³⁾. Per quanto riguarda la posizione della Commissione in materia, l'onorevole parlamentare potrà utilmente consultare la risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 2962/86 dell'on. Maij-Weggen ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975.

⁽²⁾ GU n. C 126 del 26. 5. 1986.

⁽³⁾ Non ancora pubblicata.

⁽⁴⁾ GU n. C 295 del 5. 11. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2810/87

dell'on. Lambert Croux (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 marzo 1988)

(89/C 103/11)

Oggetto: Esperimento pilota inteso a migliorare l'istruzione dei bambini dei lavoratori migranti

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 674/87 ⁽¹⁾ la Commissione comunica che degli esperti stanno elaborando una relazione sui risultati dell'esperimento interculturale inteso a migliorare l'istruzione dei bambini dei lavoratori migranti nel Belgio francofono.

Nel frattempo la Commissione è in possesso del rapporto e, in caso affermativo, quali conclusioni ne ha tratto per quanto riguarda l'ulteriore svolgimento del progetto pilota e tale relazione può essere messa a disposizione del Parlamento?

⁽¹⁾ GU n. C 23 del 28. 1. 1988, pag. 46.

Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione

(2 dicembre 1988)

Dopo aver preso conoscenza della relazione riguardante l'esperienza pilota volta a migliorare l'istruzione per i figli dei lavoratori migranti a Bruxelles, la Commissione ha deciso di prolungare l'azione durante l'anno scolastico 1987 - 1988 in modo da consentire il completamento dell'esperienza condotta tra il 1984 ed il 1987 e rimasta in parte incompiuta in seguito alle circostanze alle quali si riferisce l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione.

La Commissione sta attualmente esaminando, in collaborazione con il ministero belga (francofono) della pubblica istruzione, la possibilità di intraprendere una nuova esperienza fissando a tal fine un anno di preparazione durante il quale definire obiettivi pedagogici ben precisi e mettere a punto delle strutture di cooperazione per uno svolgimento più organico dell'esperienza.

L'avvio di questa nuova esperienza è previsto prima della fine dell'anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2912/87

dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 aprile 1988)

(89/C 103/12)

Oggetto: Impiego femminile

La Commissione ha notato che quasi tutti i macchinisti dei treni, i guardiasala e i bigliettai in tutta la Comunità sono di sesso maschile? Tale situazione è conforme alle norme comunitarie sull'eguaglianza di opportunità di lavoro per i due sessi? In caso negativo, cosa sta facendo la Commissione in questo campo?

Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione

(5 ottobre 1988)

Le norme comunitarie relative alla parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro sono contenute nella direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976 ⁽¹⁾, da trasporre nel diritto interno entro il 12 agosto 1978.

Il fatto che i dipendenti di un dato settore siano in maggioranza uomini non significa di per sé che vi sia violazione della direttiva o delle norme nazionali stabilite per conformarsi ad essa. Naturalmente, se si tratta della conseguenza diretta di discriminazione contro le donne da parte dei datori di lavoro, l'applicazione della direttiva risulta pertinente: in base all'articolo 6 gli Stati membri debbono prendere le misure necessarie a favore di chiunque sia stato danneggiato da una presunta discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale o le condizioni di lavoro.

Se, d'altra parte, la predominanza di dipendenti maschi dipende dal fatto che le donne non sono attratte dal settore in questione, è utile sottolineare come l'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva permetta di intraprendere le cosiddette «azioni positive», che possono avere tra l'altro l'obiettivo di aumentare il numero di persone del sesso meno rappresentato nel settore in questione.

In base alle informazioni della Commissione, le aziende ferroviarie in alcuni Stati membri (ad esempio il Regno Unito e i Paesi Bassi) hanno sviluppato programmi di azioni positive. Nel caso di British Rail il programma ha ottenuto sussidi dalla Commissione nel quadro dell'attuazione del programma comunitario a medio termine 1986 - 1990 «Uguaglianza delle possibilità per le donne», che prevede che la Commissione dia il proprio appoggio e incoraggi le azioni positive volte ad eliminare la discriminazione nell'occupazione e un migliore uso delle risorse umane.

La Commissione sta inoltre prendendo in esame l'eventuale finanziamento di uno studio comparativo sulla segregazione professionale basata sul sesso, nell'industria dei trasporti.

(¹) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2930/87

dell'on. Jorgen Nielsen (LDR—DK)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 aprile 1988)

(89/C 103/13)

Oggetto: Contributi per gli investimenti a favore di un impianto per la produzione di fecola di patate nella Bassa Sassonia

A quanto risulta da elementi forniti dal ministero dell'agricoltura della Bassa Sassonia, una sovvenzione di investimento pari a circa il 25% è stata erogata nel settembre 1987 a favore di un impianto per la produzione di fecola di patate a Luckow nella Bassa Sassonia. Il costo complessivo dell'impianto è ammontato a circa 86 milioni di DM. Della sovvenzione erogata il 10% è costituito da fondi a titolo della cosiddetta «legge di incentivo degli investimenti» (rivista il 28 gennaio 1986) a sostegno delle «zone marginali» e il 15% proviene dalla spesa comunitaria — settore agricolo e protezione delle coste».

Inoltre il comune si è accollato le spese relative all'installazione di un impianto di mondatura connesso, che si stima possa corrispondere a un aiuto all'impresa dello stesso ordine di grandezza del contributo di investimento.

1. I provvedimenti di sovvenzione in questione, compresi gli aiuti per la mondatura, sono stati comunicati alla Commissione conformemente all'articolo 93 del trattato?
2. La Commissione ritiene che considerata la situazione della concorrenza sul mercato della produzione di fecola di patate, gli aiuti in questione costituiscano una distorsione della concorrenza in conformità dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, e pertanto in contrasto con il mercato comune?
3. Con riferimento alle deroghe previste dal paragrafo 3 dell'articolo 92 del trattato, la Commissione ha eventualmente considerato gli aiuti in questione conformi al mercato comune?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(4 ottobre 1988)

Con una lettera dell'11 febbraio 1987, la Commissione, dopo aver esaminato la misura in questione, ha informato il governo tedesco di non avere obiezioni in merito all'aiuto a favore di un impianto per la produzione di fecola in Bassa Sassonia. La Commissione ha infatti ritenuto che l'aiuto potesse essere considerato compatibile con il mercato comune, a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c) del trattato CEE.

Per quanto concerne la creazione di un impianto per la depurazione delle acque luride, del cui costo si sarebbe fatta carico l'amministrazione comunale, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche tutte le informazioni disponibili circa un'eventuale concessione di siffatto aiuto.

Essa ha inoltre invitato le medesime autorità a notificarle, se del caso, la misura d'aiuto di cui trattasi a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, al fine di poter debitamente procedere ad un esame approfondito della stessa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2946/87

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S—E)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 aprile 1988)

(89/C 103/14)

Oggetto: Applicazione del regolamento [doc. COM(87) 368 def.]

La Commissione potrebbe comunicare a quali regioni spagnole si potrebbe applicare il regolamento (CEE) del Consiglio con cui si stabilisce un'azione comune specifica

per la promozione dello sviluppo agricolo in determinate regioni della Spagna (doc. COM(87) 368 def.) quando tale regolamento sarà entrato in vigore?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(19 settembre 1988)

La Commissione si rallegra per la recente adozione dell'azione specifica volta a promuovere lo sviluppo agricolo in talune regioni della Spagna, la cui realizzazione è prevista nell'ambito di uno o più programmi che il governo spagnolo presenterà alla Commissione.

Le regioni spagnole cui si applica il regolamento in questione sono state precisate dalla direttiva 86/466/CEE⁽¹⁾, adottata dal Consiglio in applicazione della direttiva 75/268/CEE⁽²⁾ sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Si tratta delle regioni seguenti:

| Comunità autonome | SAU svantaggiata/ SAU totale (%) |
|----------------------|-------------------------------------|
| Islas Canarias | 100 |
| Estremadura | 95,9 |
| Asturias | 90,9 |
| Castilla y León | 77,6 |
| Galicia | 57,7 |
| Andalucía | 56,2 |
| Cantabria | 77,9 |
| Castilla-la-Mancha | 63,7 |
| Aragòn | 46,9 |
| Comunidad Valenciana | 32,8 |
| Murcia | 44,5 |
| Baleares | 33,9 |
| Cataluña | 36,9 |
| Rioja | 19,1 |
| Navarra | 53,8 |
| Pais Vasco | 62,5 |
| Madrid | 18,3 |
| Totale nazionale | 62,4 |

Nell'ambito della realizzazione dell'azione specifica, saranno considerate prioritarie le zone di montagna e le zone per le quali il rimborso del FEAOG, sezione orientamento, è stato portato al 50%.

La Commissione fa inoltre osservare all'onorevole parlamentare che le regioni agricole svantaggiate di cui alla direttiva 86/466/CEE rappresentano, nell'insieme, 17 037 500 ha, pari al 62,4% della SAU spagnola.

⁽¹⁾ GU n. L 273 del 24. 4. 1986, pag. 104.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 90/88
dell'on. Pedro Argüelles Salaverria (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee**

(10 maggio 1988)

(89/C 103/15)

Oggetto: Modifica delle aliquote IVA applicabili all'edilizia abitativa

La sesta direttiva del Consiglio che adegua il regime comune dell'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾ — ravvicinamento delle aliquote IVA —, oltre alle aliquote applicabili ad altre operazioni riguardanti beni e servizi, apporta sostanziali modifiche a quelle applicabili all'edilizia abitativa, che in taluni paesi, come la Spagna, passeranno dal 6% attuale ad una fascia di oscillazione tra il 14 e il 20%.

Questo aumento dell'onere tributario per il settore edilizio comporterebbe necessariamente una contrazione della domanda che alla fine potrebbe portare ad una crisi del settore, con conseguente aumento della disoccupazione e con il peggioramento della già grave situazione occupazionale in tutta la CEE.

Per questi motivi, e tenendo conto del fatto che l'edilizia è uno dei principali motori dell'attività produttiva di una comunità, la Commissione non ritiene che l'edilizia abitativa debba restare compresa nell'aliquota ridotta, che va da un minimo del 4 a un massimo del 9%, contemplata nella modifica della direttiva suddetta?

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(22 settembre 1988)

La proposta di direttiva⁽¹⁾ che completa il sistema comune di IVA e modifica la direttiva 77/388/CEE⁽²⁾ — ravvicinamento delle aliquote IVA — fa parte dell'insieme delle direttive relative al ravvicinamento delle imposte indirette nella Comunità. Queste direttive sono state presentate nell'agosto 1987 dalla Comunità al Consiglio ai fini dell'abolizione delle frontiere fiscali nel quadro della realizzazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992.

L'obiettivo della Commissione nell'elaborazione delle sue proposte era di rispecchiare ciò che viene abitualmente praticato negli Stati membri e restare conforme alla politica ammessa a livello comunitario. Così, nella sua proposta relativa al ravvicinamento delle aliquote IVA, la Commissione non ha incluso la costruzione di alloggi nell'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta.

⁽¹⁾ Doc. Com(87) 321, GU n. C 250 del 18. 9. 1987, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 225/88

dell'on. Lambert Croux (PPE—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 maggio 1988)
(89/C 103/16)

Oggetto: Convenzione dell'Aia

La convenzione dell'Aia garantisce a tutti i cittadini degli Stati contraenti che nel corso di un soggiorno in un altro Stato vengano a contatto con la giustizia, per esempio a seguito di un incidente stradale, la stessa tutela giuridica che ai cittadini del paese in cui si è prodotto l'evento. Nonostante l'esplicita richiesta della Commissione, la convenzione finora non è stata ancora ratificata da tutti gli Stati membri della Comunità.

Può la Commissione comunicare quali Stati membri non abbiano finora ratificato la convenzione dell'Aia e quali iniziative intenda adottare affinché fra breve tale convenzione entri in vigore in tutta la Comunità?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(22 settembre 1988)

Finora cinque Stati membri della Comunità hanno firmato la convenzione: la Repubblica federale di Germania, la Francia, la Grecia, il Lussemburgo e la Spagna; al 18 dicembre 1987 soltanto la Francia l'aveva ratificata. In seguito la Spagna ha depositato il suo strumento di ratifica e la Svezia l'ha anch'essa ratificata soddisfacendo così alla condizione della sua entrata in vigore, ossia la ratifica da parte di un minimo di tre Stati. La convenzione è quindi entrata in vigore il 1° maggio 1988. Secondo le informazioni della Commissione, anche il Belgio, la Danimarca, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito hanno l'intenzione di ratificare la convenzione.

Il 24 novembre 1986 la Commissione ha adottato una proposta di raccomandazione⁽¹⁾ relativa alla ratifica della convenzione da parte degli Stati membri, allo scopo di facilitare gli spostamenti dei cittadini degli Stati membri e quindi facilitare il turismo intracomunitario. In effetti, la maggior parte delle persone che si spostano al di fuori delle loro frontiere sono turisti e l'assistenza giuridica per tutti i cittadini degli Stati membri dinanzi alle giurisdizioni civili e commerciali di uno Stato membro, garantita alle stesse condizioni valide per i cittadini di tale Stato membro, darebbe ai cittadini degli Stati membri l'idea di appartenere ad una comunità.

(¹) GU n. C 320 del 13. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 303/88

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 giugno 1988)
(89/C 103/17)

Oggetto: Frode con olio d'oliva europeo

Recentemente nel Baden-Württemberg sono state trovate tracce della sostanza cancerogena percloroetilene nell'olio d'oliva spremuto a freddo proveniente dalla Francia, dall'Italia e dalla Spagna.

È possibile che in questo caso siano da attribuirsi ad un errore, ma diversamente tale sostanza può essere utilizzata anche per commettere delle frodi in relazione ai sussidi comunitari per l'olio d'oliva.

Ne è al corrente la Commissione? In caso affermativo, intende la Commissione avviare un'inchiesta in materia?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(19 ottobre 1988)

La Commissione è stata effettivamente informata dei risultati di analisi fatte sull'olio d'oliva, in particolare nel Baden-Württemberg, e che hanno indicato la presenza significativa di percloroetilene in alcune partite di olio d'oliva vergine (spremuta a freddo).

La Commissione, di fronte a questa situazione, ha reagito rapidamente:

- escludendo dal beneficio del sostegno comunitario, a partire dal 15 aprile 1988, gli oli d'oliva sicuramente contaminati, cosa che in pratica ne rende impossibile la commercializzazione tali quali. Occorre notare a questo riguardo che il processo di raffinazione elimina dall'olio d'oliva il prodotto in questione;
- chiedendo agli Stati membri produttori di procedere a indagini sulle cause della contaminazione;
- riunendo il comitato scientifico per l'alimentazione umana.

Il comitato è giunto alle seguenti conclusioni:

- a) i livelli di contaminazione rilevati non sono tali da presentare un qualsivoglia pericolo per la salute umana;
- b) la presenza di percloroetilene è indesiderabile; occorre quindi eliminarla prima possibile.

Dalle indagini e ricerche disponibili svolte nei diversi Stati membri risulta che la contaminazione è direttamente in rapporto all'errata utilizzazione, in un numero limitato di frantoi, di uno strumento d'analisi che richiede durante i

test, l'uso di percloroetilene. Qualsiasi tentativo di frode sugli aiuti comunitari può essere scartato, in quanto non avrebbe alcuna motivazione economica.

La Commissione, tenuto conto di quanto precede, prende in considerazione le seguenti linee d'azione:

- adottare una norma comune di commercializzazione che assicuri il miglior livello possibile di purezza dell'olio posto in vendita nello stadio del dettaglio: un periodo di alcune settimane è necessario a questo scopo, a causa della necessità di armonizzare innanzitutto il metodo di analisi del percloroetilene;
- evitare, con appropriate disposizioni regolamentari, ulteriori contaminazioni dell'olio di oliva al momento delle prossime campagne di produzione (generalmente la produzione ha luogo solo fra novembre e aprile).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 325/88

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 giugno 1988)

(89/C 103/18)

Oggetto: Philips SpA (Paesi Bassi) — Licenziamenti in massa

Cor van der Klugt, presidente della Philips, multinazionale dell'elettronica per il grande pubblico, ha fatto sapere che l'annata 1987 è stata scadente per la società e che il 1988 si profila assai incerto.

Gli effetti negativi del calo del dollaro hanno avuto un impatto maggiore del previsto e si pensa alla soppressione di 10 000 - 20 000 posti di lavoro.

Il sig. van der Klugt ha anche un suo piano per il risanamento della Philips mediante trasferimenti di attività verso aree di produzione connotate da un basso prezzo di costo e prevede tra l'altro la creazione di un impianto del Sud-Est asiatico.

Quali sono le considerazioni della Commissione sulla situazione sociale della Philips e le annunciate soppressioni di posti di lavoro, nonché sul trasferimento di attività generatrici di posti di lavoro nel Sud-Est asiatico?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(9 dicembre 1988)

La Commissione è molto preoccupata per la massiccia soppressione di posti di lavoro prevista dal piano di risanamento e ristrutturazione della società Philips.

Tenuto conto dell'accanita concorrenza sul mercato mondiale dei prodotti elettronici destinati al grande pubblico,

la Commissione è però del parere che siffatte ristrutturazioni siano spesso inevitabili per accrescere la competitività delle imprese.

Essa insiste quindi affinché i licenziamenti che fossero inevitabili, vengano operati nel rispetto delle procedure stabilite dalla direttiva 75/129/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ concernente i licenziamenti collettivi e siano accompagnati da azioni di formazione e da provvedimenti di reinquadramento della manodopera interessata.

In proposito la Commissione rammenta altresì l'importanza del parere comune del 6 marzo 1987, formulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nel quadro del dialogo sociale di Val Duchesse, in cui le due parti esprimono la volontà di affrontare e gestire in comune i cambiamenti provocati dai mutamenti industriali in corso.

D'altra parte, la Commissione ribadisce il proprio attaccamento alla creazione di uno spazio sociale europeo parallelamente al completamento del grande mercato interno. In tale ambito si dovranno considerare con particolare attenzione i vantaggi che potranno essere tratti da attività produttive trasferite dalla Comunità in paesi extracomunitari di recente industrializzati, nei quali le condizioni in materia sia di lavoro che di protezione sociale non sono conformi alle norme internazionali.

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 394/88

dell'on. Raymonde Dury (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1988)

(89/C 103/19)

Oggetto: Norme europee per i prodotti di dipintura

Può la Commissione delle Comunità europee dire:

- 1) Quali sono le norme europee riguardanti la presentazione dei vari prodotti riguardanti la dipintura?
- 2) Tali norme sono obbligatorie in Belgio?
- 3) Quali sono gli organismi incaricati di far rispettare tali norme?
- 4) Quali sono le scritte che devono figurare obbligatoriamente sulle etichette di tali prodotti?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(13 luglio 1988)

1. La direttiva 80/781/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980 ⁽¹⁾, riguarda i preparati destinati ad essere usati come solventi che risultino pericolosi ai sensi dell'articolo 2.

La direttiva 83/265/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983 ⁽¹⁾, riguarda i preparati destinati ad essere utilizzati sotto forma di:

- pitture, vernici, inchiostri da stampa, mani di rivestimento, adesivi, mastici, impermeabilizzanti per superfici, stucchi, sigillanti, mani di fondo, decapanti, sgrassanti, colori d'arte e agenti di distacco;
- protettivi e mordenti per legno, qualora non siano disciplinati da altre normative comunitarie e che risultino pericolosi ai sensi dell'articolo 3.

Entrambe le direttive fissano, rispettivamente agli articoli 4 e 5, i requisiti generali ai quali devono conformarsi le chiusure e gli imballaggi di tali preparati.

La direttiva 76/211/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 78/891/CEE ⁽³⁾, e la direttiva 80/232/CEE ⁽⁴⁾ prendono in considerazione gli aspetti relativi alle norme di precondizionamento e alla commercializzazione (per gamme di quantitativi prestabiliti) dei prodotti immessi sul mercato in imballaggi preconfezionati e, in particolare, colle, adesivi, solventi e vernici.

2. Il Belgio ha trasposto le suddette direttive nel proprio ordinamento interno, autorizzando unicamente l'immissione sul mercato dei prodotti ad esse conformi.

3. Il ministero degli affari economici è responsabile dell'osservanza dei decreti di applicazione relativi alle direttive 76/211/CEE, 78/891/CEE e 80/232/CEE, mentre, per quanto riguarda le direttive 80/781/CEE e 83/265/CEE, gli organismi incaricati di far rispettare le norme sono il ministero del lavoro e il ministero della sanità.

4. Le direttive del Consiglio 80/781/CEE e 83/265/CEE stabiliscono, rispettivamente agli articoli 5 e 6, le indicazioni che devono figurare in modo leggibile ed indelebile sugli imballaggi, da riassumersi come segue:

- nome commerciale del preparato;
- nome chimico della sostanza o delle sostanze contenute secondo i criteri stabiliti;
- nome e indirizzo del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
- la frase o le frasi tipo sui rischi specifici che comporta l'utilizzazione del preparato;
- la frase o le frasi tipo concernenti consigli di prudenza per l'utilizzazione del preparato.

Se le indicazioni prescritte e testé riassunte si trovano su un'etichetta, quest'ultima dev'essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio; le dimensioni dell'etichetta rispetto alla capacità dell'imballaggio sono stabilite dagli articoli 6 e 7 delle anzidette direttive.

Le direttive 76/211/CEE, 78/891/CEE e 80/232/CEE prevedono che gli imballaggi preconfezionati rechino l'indicazione della massa nominale o del volume nominale, un marchio che permetta di identificare chi ha effettuato il condizionamento e, eventualmente, la lettera «e» che certifichi la conformità dell'imballaggio preconfezionato alle disposizioni della direttiva 76/211/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 415/88

dell'on. Niall Andrews (RDE—IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1988)

(89/C 103/20)

Oggetto: Trattamento dei residui (residui radioattivi esclusi)

1. È al corrente la Commissione che alcuni Stati membri applicano una politica restrittiva nei confronti delle importazioni di residui da altri Stati membri?

2. È al corrente la Commissione che, di conseguenza, dei residui per i quali esiste ancora negli Stati membri una sufficiente capacità di trattamento o di incenerimento vengono esportati e smaltiti in particolare in vari paesi in via di sviluppo e del blocco orientale?

3. È disposta la Commissione ad adottare misure intese a far sì che, nella misura in cui l'attuale capacità di trattamento dei residui negli Stati membri è ancora sufficiente, vengano limitate se non proibite le esportazioni di residui che possono essere trattati verso paesi che non dispongono di un adeguato sistema di controllo?

4. È inoltre disposta la Commissione, onde prevenire gli scarichi illegali di rifiuti trattabili, a raccomandare agli Stati membri che hanno una sovraccapacità di trattamento e incenerimento di abolire le restrizioni alle importazioni finché non vi sarà una politica comune in materia di trattamento dei residui?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione

(21 ottobre 1988)

1. La Commissione è giunta a conoscenza di restrizioni introdotte dalle autorità competenti di taluni Stati membri nei confronti dell'importazione di residui sul loro territorio di questi ultimi e, per quanto riguarda casi precisi, ha ricevuto alcuni reclami, la cui istruzione è tuttora in corso.

2. Non è certo, almeno nei casi specifici di cui la Commissione è venuta a conoscenza, che esista un rapporto causale tra le restrizioni all'importazione di determinati residui in taluni Stati membri ed i flussi di esportazione di rifiuti dalla Comunità verso i paesi a commercio di Stato e i paesi in via di sviluppo. Sembra però che le capacità di smaltimento dei rifiuti pericolosi all'interno della Comunità siano in realtà ben inferiori al livello della domanda.

3 e 4. Per quanto riguarda l'esportazione verso i paesi terzi, la direttiva 84/631/CEE ⁽¹⁾ relativa alla sorveglianza e al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, modificata dalla direttiva 86/279/CEE ⁽²⁾, fissa norme comunitarie per tutti i tipi di trasferimenti di rifiuti pericolosi che coinvolgano Stati membri della Comunità. Le autorità competenti possono sollevare obiezioni o porre precise condizioni al trasferimento dei rifiuti, purché dette obiezioni siano debitamente motivate e rientrino tra quelle previste dalla direttiva. La spedizione non può essere effettuata prima che le autorità competenti dello Stato importatore abbiano rilasciato un attestato di ricevimento della notifica del trasferimento. La direttiva 86/279/CEE stabilisce condizioni particolari per il trasferimento di rifiuti pericolosi verso i paesi terzi. In particolare, una spedizione verso un paese terzo è ammessa solo nel caso in cui il paese d'importazione abbia dato, in via preliminare, il suo consenso scritto e possieda un impianto e modalità di smaltimento che garantiscano la tutela sia dell'ambiente che della salute pubblica.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 419/88

dell'on. Robert Delorozoy (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1988)

(89/C 103/21)

Oggetto: Controllo dei rischi tecnologici

Un colloquio organizzato presso l'UNESCO l'8 dicembre 1987 e dedicato al «controllo dei rischi tecnologici» ha posto l'accento sulla gravità dei rischi della vita quotidiana in ambito domestico.

Si stima che tali rischi (utilizzo di gas ed elettricità, ustioni, cadute . . .) facciano ogni anno in Francia 12 000 vittime, tante quante gli incidenti della strada, uccidano due bambini al giorno e ne rendano altri sei menomati a vita.

Questi pericoli sono però mal compresi dall'insieme della popolazione, per cui i responsabili del colloquio suggeriscono di creare un Istituto europeo che costituirebbe un centro di ricerca e un luogo di incontro per tutti gli specia-

listi interessati. Esso consentirebbe un migliore controllo dei rischi cosiddetti diffusi, connessi alla vita domestica e agli svaghi nonché agli incidenti della strada. L'insieme di questi rischi corrisponde al 90% delle vittime nel mondo, contro il solo 5% per le catastrofi naturali e meno dell'1% per gli impianti industriali.

Può far sapere la Commissione se ha studiato questo suggerimento e se prevede di adottare misure in tal senso?

**Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione**

(22 novembre 1988)

La Commissione ha partecipato al colloquio cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, organizzato all'UNESCO nel dicembre 1987. Essa condivide pienamente l'importanza data da questo colloquio ai rischi connessi alla vita privata.

La Commissione ha riunito nel dicembre 1977 un gruppo di esperti in materia. Dietro sua proposta, il Consiglio ha deciso nel luglio 1981 di realizzare un esperimento pilota per una durata di trenta mesi sugli incidenti domestici connessi a prodotti di consumo.

Il 26 aprile 1986, il Consiglio ha adottato una decisione per un progetto di dimostrazione in vista della istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti connessi ai prodotti di consumo denominato EHLASS (European Home And Leisure Accident Surveillance System). Durante i primi diciotto mesi di esecuzione del progetto, i servizi della Commissione hanno raccolto oltre 350 000 dati presso una sessantina di ospedali. Ogni mese, si aggiungono circa 30 000 nuovi dati.

Il progetto in questione permette di conoscere a livello comunitario nel modo più esatto le origini, le circostanze, la natura e le conseguenze degli incidenti domestici e degli incidenti sopravvenuti durante attività di svago, sportive e nell'ambito della scuola.

Le informazioni così fornite contribuiranno a:

- migliorare la sicurezza dei consumatori e la qualità dei prodotti di consumo mediante una legislazione, norme e/o un'etichettatura appropriata;
- informare e consigliare i consumatori per una migliore utilizzazione dei prodotti di consumo;
- promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sulla sicurezza dei consumatori in modo da attuare una prevenzione adeguata;
- preparare i programmi di educazione e altre azioni di prevenzione;
- valutare i programmi di prevenzione attuati.

Le informazioni raccolte fino ad oggi mediante il sistema EHLASS hanno contribuito sostanzialmente alla preparazione della campagna comunitaria d'informazione e di sensibilizzazione sulla sicurezza dei bambini che la Commissione ha l'intenzione di condurre in stretta collaborazione con gli Stati membri durante gli anni 1988, 1989 e 1990. I bambini sono oggetto della prima azione comunitaria di rilievo in materia di sicurezza dei consumatori in quanto più del 50% degli incidenti che avvengono nella sfera privata riguardano i bambini e gli adolescenti.

I dati raccolti con il sistema EHLASS permetteranno inoltre alla Commissione di presentare un vasto programma d'azione contro gli incidenti della sfera privata, nonché misure di prevenzione.

Data questa situazione, la Commissione non ha previsto per il momento la creazione di un istituto europeo sui rischi della vita privata, come proposto dai responsabili del colloquio del dicembre 1987.

Essa ritiene che le attività nella Comunità nonché le misure adottate e previste permettano di far fronte alla sfida di questo fenomeno sociale di rilievo quale sono i rischi e gli incidenti che avvengono nella vita privata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 454/88

dell'on. Pedro Argüello Salaverria (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1988)

(89/C 103/22)

Oggetto: Inquinamento chimico delle spiagge

L'Anno europeo dell'ambiente si conclude con la preoccupante constatazione fatta dall'Ufficio europeo delle unioni di consumatori (BEUC) a proposito dell'inquinamento chimico delle spiagge europee, fenomeno che si considera non solo molto allarmante, ma addirittura catastrofico per la totale assenza di qualsiasi misura di lotta su scala europea.

Secondo il BEUC, non è stato fatto ancora nulla per impedire lo scarico sulle spiagge di prodotti industriali contaminanti, «vera piaga chimica che in vari punti raggiunge livelli drammatici e non ha lasciato indenne nessuna costa».

«Le autorità europee — ribadisce il BEUC — devono occuparsi con la massima urgenza delle molteplici fonti di continui scarichi industriali ed agricoli che trasformano i nostri mari in vere e proprie discariche di rifiuti».

Potrebbe la Commissione far sapere qual è il suo punto di vista al riguardo e quali misure intende proporre su scala comunitaria per riuscir ad invertire la tendenza all'inquinamento delle spiagge, affinché queste ultime possano avere nuovamente, un giorno, una «qualità batteriologica accettabile»?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(8 novembre 1988)

La Commissione ha preso atto della relazione del BEUC «Test europeo sulla qualità delle acque di balneazione» e richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulle molteplici iniziative comunitarie già adottate o in progetto in questo settore:

per quanto riguarda l'inquinamento batteriologico, la direttiva 76/160/CEE ⁽¹⁾ sulle acque di balneazione costituisce uno strumento essenziale di protezione dell'ambiente acquatico contro questo tipo di inquinamento. L'evoluzione globalmente favorevole della qualità batteriologica delle acque di balneazione dal 1983 al 1986, quale essa risulta dal recente rapporto pubblicato dalla Commissione su questo tema, è la prova di un miglioramento significativo dovuto all'applicazione di questa direttiva.

Per quanto riguarda l'inquinamento chimico, numerose misure sono già state adottate dalla Comunità, quali la direttiva 76/464/CEE ⁽²⁾ sull'inquinamento causato da talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente acquatico della Comunità. Questa direttiva così come tutte quelle che da essa sono derivate e che disciplinano gli scarichi di singole sostanze chimiche (mercurio, cadmio, ecc.), ha per oggetto, tra l'altro, la protezione delle acque costiere contro questo tipo di inquinamento.

Nel settore degli scarichi di origine agricola, la Commissione intende presentare prossimamente una proposta di direttiva relativa al grave problema dell'inquinamento causato dai nitrati.

Oltre e questi tre settori della politica comunitaria di protezione dell'ambiente acquatico va inoltre sottolineata la partecipazione della Comunità a numerosi accordi internazionali sull'inquinamento dei mari (convenzione di Parigi, convenzione di Barcellona e convenzione di Bonn).

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 475/88

dell'on. Leen van del Waal (NI—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1988)

(89/C 103/23)

Oggetto: Dichiarazioni ufficiali della Commissione su eventi e sviluppi politici all'estero

I poteri e compiti della Commissione europea sono menzionati agli articoli da 155 a 163 del trattato. Si tratta di

poteri e compiti esclusivamente correlati all'esecuzione del trattato e al controllo sulla sua applicazione. Tuttavia, varie volte, la Commissione ha elaborato e rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questioni connesse con la politica estera. Esempio recente ne è la condanna delle autorità sudafricane in relazione all'atto di aggressione che si è verificato nella capitale del Botswana, Gaborone.

1. La Commissione fonda sugli articoli del trattato sopra ricordati il suo potere di pronunciarsi formalmente e autonomamente su eventi e sviluppi politici all'estero?
2. Questo comportamento della Commissione non è in contrasto con l'articolo 30, punto 2, del titolo III dell'atto europeo, in cui il potere di definire le posizioni comuni è assegnato alle alte parti contraenti?
3. A quali criteri si rifà la Commissione quando decide di pronunciarsi su taluni eventi e sviluppi politici all'estero?
4. Prima di rilasciare siffatte dichiarazioni, la Commissione si consulta con i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea?
5. Le dichiarazioni ufficiali e pubbliche su questioni di politica estera non devono essere fatte esclusivamente a nome dei ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(10 novembre 1988)

Come l'onorevole parlamentare ben sa, la Comunità europea ha importanti responsabilità nel settore delle relazioni esterne. È pertanto normale che, in quanto istituzione indipendente, la Commissione si pronunci in merito ad eventi internazionali, in particolare quando questi potrebbero avere conseguenze sulle relazioni della Comunità con il paese o la regione interessati.

La Commissione tiene ovviamente al corrente gli Stati membri circa le sue iniziative al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 477/88

dell'on. John Iversen (COM—DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1988)

(89/C 103/24)

Oggetto: Produzione di residui chimici nella CEE

Quali sono i quantitativi di residui chimici prodotti attualmente nei paesi della CEE e quanti di essi vengono sottoposti a ritrattamento? Presso l'impianto chimico comuna-

le di Nyborg in Danimarca si procede attualmente a un effettivo ritrattamento di tali residui. Può la Commissione comunicare in quali altri paesi avviene un analogo trattamento e quali sono i quantitativi interessati?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(9 novembre 1988)

La Commissione non dispone di uno strumento statistico che le consenta di rispondere con precisione al quesito posto dall'onorevole parlamentare. Nessuna direttiva comunitaria obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione i quantitativi di rifiuti prodotti e/o trattati effettivamente nel corso di un singolo anno.

È lecito tuttavia ritenere, in base a calcoli estimativi attendibili, che la quantità complessiva di rifiuti pericolosi prodotti nella Comunità ammonta a circa 35 milioni di t all'anno.

La direttiva 78/319/CEE ⁽¹⁾ relativa ai rifiuti tossici e pericolosi fa obbligo agli Stati membri di provvedere a che i rifiuti tossici e pericolosi siano smaltiti senza mettere in pericolo la salute dell'uomo e senza arrecare pregiudizio all'ambiente. I rifiuti in parola sono eliminati in impianti debitamente autorizzati dalle competenti autorità degli Stati membri. Quasi tutti gli Stati membri possiedono impianti del genere, ma solo il Regno Unito e la Repubblica federale tedesca hanno comunicato alla Commissione il relativo elenco.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 501/88

dell'on. James Elles (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1988)

(89/C 103/25)

Oggetto: Andamento degli investimenti della CEE

Vuol la Commissione tracciare in una tabella, per ogni Stato membro — precisando volume e percentuali — l'andamento degli investimenti effettuati tra il 1983 e il 1987 da società pubbliche e private rispettivamente in territorio nazionale, negli altri paesi della CEE e negli USA?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(21 novembre 1988)

L'Istituto statistico delle Comunità europee (fonte: Eurostat) raccoglie, in materia di investimenti, due tipi di statistiche:

1. Gli investimenti degli Stati membri sul rispettivo territorio nazionale, ai quali viene fatto riferimento con l'espressione «Formazione lorda di capitale fisso (FLCF)».
2. Gli investimenti diretti degli Stati membri all'estero, o gli investimenti di paesi terzi negli Stati membri.

Queste due categorie di dati si basano su due nozioni fondamentalmente diverse.

La prima nozione si riferisce alla FLCF in quanto rappresentativa del valore dei beni durevoli acquistati dalle unità produttive residenti per essere utilizzate nel processo produttivo (questa nozione è conforme alle norme adottate dalla contabilità nazionale).

La nozione di investimenti diretti si riferisce invece a tutti i tipi di flussi di capitali tra unità residenti e non residenti, e lo scopo dell'investitore diretto (che è l'unità che effettua l'investimento) è di esercitare un effettivo potere nell'altra unità (questa è la nozione impiegata in sede di bilancia dei pagamenti).

La Commissione farà pervenire direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento le tabelle contenenti le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 520/88

dell'on. Carlos Bru Purón (S—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 giugno 1988)
(89/C 103/26)

Oggetto: Creazione di cooperative

Nella risoluzione del 13 aprile 1983 ⁽¹⁾ riguardante le cooperative nella Comunità europea il Parlamento europeo raccomanda alla Commissione di prendere in esame misure atte ad agevolare la creazione di nuove cooperative di produzione e a contribuire alla trasformazione in cooperative di imprese in crisi.

Una buona formula per conseguire questi fini sarebbe il riconoscimento di diritti preferenziali ai lavoratori delle imprese in crisi, prima che venga avviata la procedura di fallimento o di liquidazione, in modo da permetter loro, grazie a crediti o fondi di garanzia speciali, previo studio di fattibilità e con la debita assistenza tecnica, di proseguire l'attività dell'impresa sotto la formula di «cooperativa di produzione».

Prevede la Commissione l'adozione di misure in questo senso e un'adeguata dotazione di fondi?

⁽¹⁾ GU n. C 128 del 16. 5. 1983.

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**
(13 ottobre 1988)

La Commissione non intende predisporre misure speciali né finanziamenti specifici a favore della trasformazione in cooperative delle imprese in difficoltà.

La Commissione ha recentemente aiutato la CECOP, l'Organizzazione cooperativa dei produttori europei, a mettere a punto la propria politica organizzando un seminario europeo sul finanziamento delle cooperative di produttori da attuare secondo varie modalità, incluse quelle illustrate nell'interrogazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 521/88

dell'on. Ursula Schleicher (PPE—D)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 giugno 1988)
(89/C 103/27)

Oggetto: Rischio di danni alla salute dovuto al platino emesso dai catalizzatori dei gas di scarico

Si legge ripetutamente nella stampa — si veda tra l'altro l'articolo pubblicato il 1° marzo 1988 dalla *Bild Zeitung* — dei timori suscitati a motivo dei danni che possono derivare alla salute dall'applicazione di catalizzatori sugli autoveicoli che funzionano a benzina senza piombo, i cui gas di scarico si compongono essenzialmente di piombo metallico insolubile, ossidi di platino un 10% circa di altri composti di platino idrosolubili capaci di scatenare una «platinosi». Inoltre, la mancata aggiunta di piombo nella benzina farebbe aumentare, a quanto pare, l'emissione di altre sostanze cancerogene.

Supponendo che la Commissione sia al corrente di questi timori si chiede:

- 1) Fa eseguire o partecipa essa stessa:
 - a) a ricerche nel settore dell'industria automobilistica e petrolifera e
 - b) a ricerche di istituti indipendenti?
- 2) In caso affermativo, può la Commissione fornire una tabella delle ricerche in corso? In caso negativo, può dire se non considera anch'essa della massima urgenza tali ricerche e quali possibilità finanziarie esistono per mettere quanto prima in cantiere il relativo programma?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(29 novembre 1988)

La Commissione non partecipa a progetti di ricerca in materia di effetti nocivi delle emissioni di platino.

Ricerche approfondite, effettuate negli Stati Uniti, non hanno permesso di rilevare il minimo indice di pericolo nelle emissioni di platino provenienti da veicoli muniti di catalizzatori. La Commissione, pertanto, considera che attualmente non sia necessario procedere a ricerche; il programma di ricerche ambiente, peraltro, non prevede per il momento stanziamenti a tal fine.

L'eliminazione del piombo può, ma non deve necessariamente, essere compensata da un accresciuto tenore di sostanze benzeniche (benzolo, toluolo) nel carburante per fornire il necessario potere antidetonante. I rischi collegati all'aumento dell'emissione di tali sostanze sono noti e non esigono ricerche più spinte.

in una relazione della Commissione, che verrà presentata in un prossimo futuro e che sarà corredata di proposte per l'eradicazione di questa malattia negli Stati membri infetti.

I controlli sugli animali alle frontiere interne della Comunità cesseranno al più tardi entro il 31 dicembre 1992, nel quadro dell'attuazione del mercato unico. La Commissione riconosce, tuttavia, che occorrerà un certo tempo prima che la rabbia (la quale si mantiene e si diffonde soprattutto attraverso le volpi) possa essere debellata completamente. Per il momento, quindi, non si intende proporre la soppressione della quarantena antirabbica nei paesi in cui sia applicata. A parere della Commissione, la quarantena non richiede, per essere efficace, l'esecuzione di controlli alle frontiere.

Le statistiche in proposito saranno inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 625/88

dell'on. George Patterson (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1988)
(89/C 103/28)

Oggetto: Incidenza della rabbia nei paesi della Comunità europea

Può la Commissione fornire i dati statistici più aggiornati sull'incidenza della rabbia in ciascuno degli Stati membri della Comunità? Può altresì raffrontare tali dati a quelli degli anni precedenti in modo da evidenziare un eventuale miglioramento o peggioramento della situazione generale nei paesi CEE?

Può la Commissione fornire altresì informazioni particolareggiate sulle azioni attualmente intraprese dagli Stati membri per combattere la rabbia e sulle misure che l'Esecutivo stesso propone di adottare per garantire, entro il 1992, la libera circolazione degli animali tra gli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(10 novembre 1988)

Informazioni particolareggiate sulle azioni intraprese dagli Stati membri per combattere la rabbia saranno fornite

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 628/88

dell'on. Konstantinos Filinis (COM—GR)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1988)
(89/C 103/29)

Oggetto: Miele

I produttori greci di miele incontrano gravi difficoltà nella commercializzazione del loro prodotto: nella sola campagna precedente le loro cooperative si sono trovate con 2 500 t di miele invenduto. Questa situazione crea problemi alle cooperative ed ai produttori, che oltre a dover sostenere l'onere di cospicui interessi passivi corrono anche il rischio della perdita di reddito, connessa con i lunghi periodi di stoccaggio del prodotto. Inoltre gli apicoltori greci sono stati gravemente danneggiati, a livello sia di produzione che di reddito, dalle avverse condizioni atmosferiche (gelate e ondate di caldo torrido) che l'anno scorso si sono verificate nel paese e di cui gli sciami d'api hanno risentito. Considerando che il miele di produzione greca, grazie al clima ed alla flora locale, è di qualità eccellente; che se adeguatamente protetto dalla Comunità, esso potrebbe — una volta condizionato — essere immesso sui mercati europei ed internazionali; che infine l'apicoltura dà lavoro ad un consistente numero di famiglie di agricoltori (soprattutto in regioni scarsamente fertili e semimontane, che non offrono alternative di reddito) di cui è necessario evitare l'esodo, per motivi non solo occupazionali ma anche ecologici, si chiede alla Commis-

sione se intende attivarsi per includere il miele nell'organizzazione comune dei mercati ed offrire a questo prodotto la protezione della politica agricola comune.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(24 ottobre 1988)

La Commissione è ben conscia della struttura particolare e dell'importanza economica e sociale dell'apicoltura in Grecia, nonché delle difficoltà, climatiche e sanitarie, che gli apicoltori greci hanno dovuto recentemente affrontare.

I suoi servizi stanno attualmente esaminando i mezzi più appropriati per tentare di incoraggiare ed aiutare gli apicoltori e le organizzazioni che li rappresentano, a beneficiare, come è il caso di altri produttori agricoli, dei vari provvedimenti volti a facilitare il miglioramento delle strutture agrarie e la commercializzazione della produzione agricola, contenuti nella legislazione in materia di strutture nell'ambito della politica agraria comune. Nello stesso tempo, la Comunità sta finanziando sia la ricerca sia l'azione sul terreno delle organizzazioni di apicoltori per un miglior controllo della malattia delle api, la varroasi, che è il problema più grave per il settore in quasi tutti gli Stati membri, compresa la Grecia.

I regimi di aiuto predisposti in passato per il settore, si sono tutti dimostrati costosi ed antieconomici, nonché per nulla efficaci nel fornire un reale sostegno agli apicoltori, per molteplici ragioni che sono un riflesso sia delle caratteristiche strutturali dell'apicoltura nella maggior parte degli Stati membri, sia delle piccole somme che si erano potute rendere disponibili in tempi di rigorose restrizioni di bilancio. Queste ragioni continuano attualmente, secondo la Commissione, a rendere irrealistica la ricerca di un più efficace sostegno agli apicoltori secondo i criteri di un'organizzazione comune di mercato per quanto vaga possa essere la struttura di questa normativa prevista. Essa dovrebbe rimanere efficiente e controllabile. Qualsiasi forma di aiuto all'ammasso, per esempio, richiederebbe già un livello di trasparenza del mercato, sotto forma di statistiche ufficiali complete, che non sarebbero probabilmente disponibili. Inoltre, la Commissione tiene a segnalare che il mercato comunitario è tutt'altro che senza protezione dalle importazioni; infatti i principali paesi terzi esportatori devono versare alla frontiera un dazio doganale comune del 27%. Questo tasso viene ridotto a zero solo per i paesi ACP ed i PVS, mentre anche alle importazioni dagli altri paesi in via di sviluppo si applica un dazio del 25%.

Per ulteriori dettagli sulla natura delle difficoltà sopra elencate, la Commissione prega l'onorevole parlamentare di far riferimento alle risposte fornite su questo argomento a varie interrogazioni orali e scritte nel corso degli ultimi anni. Un elenco viene inviato all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento in plico separato. Egli potrebbe anche fare utilmente riferi-

mento alla relazione della Commissione al Consiglio sui progetti attuali per il periodo 1981 - 1983 nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1196/81 ⁽¹⁾ del Consiglio, che viene anche trasmesso all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

⁽¹⁾ GU n. L 122 del 6. 5. 1981, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 633/88

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1988)

(89/C 103/30)

Oggetto: Proposta di legge britannica basata sulla discriminazione nei confronti degli omosessuali

Il 2 febbraio 1988 la House of Lords del Regno Unito ha approvato una proposta di legge che condanna gli omosessuali a vivere la loro diversità nella clandestinità. Tale proposta di legge (clausola 28 del Local Government Bill) proibisce ufficialmente alle autorità locali di propagare o pubblicare materiale destinato a promuovere l'omosessualità e di promuovere l'insegnamento nelle scuole riconosciute che presentano l'omosessualità come una forma accettata di relazione familiare.

Detta proposta legislativa proibisce altresì alle autorità locali di accordare aiuti, finanziari o di altra natura, in connessione con i due divieti sopra menzionati.

La proposta di legge in questione non è ancora stata riletta e nuovamente posta in votazione dalla Camera dei Comuni che peraltro l'ha già accettata nel dicembre 1987. In caso di approvazione, detta proposta entrerà in vigore il 1° giugno 1988 e comporterà in primo luogo la rimessa in discussione di tutte le sovvenzioni attualmente elargite a gruppi omosessuali.

Va rilevato che in Gran Bretagna si sta sviluppando, nei confronti dell'omosessualità, un clima di repressione e di intimidazione che può ragionevolmente essere considerato una violazione del diritto alla libertà d'espressione garantita dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli articoli 12 e 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Intende la Commissione intervenire energicamente presso il governo britannico affinché rispetti dette convenzioni, nonché la raccomandazione 924 (1981) e la risoluzione 756 (1981) del Consiglio d'Europa sulla discriminazione nei confronti degli omosessuali, rinunciando segnatamente alla sua proposta di legge discriminatoria?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 958/88**dell'on. Ernest Glinne (S—B)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 agosto 1988)**(89/C 103/31)*

Oggetto: Iniziative della Commissione in materia di tutela dei diritti fondamentali degli omosessuali

Il 13 marzo 1986, il Parlamento europeo ha adottato la proposta di risoluzione dell'on. Vera Squarzialupi, che chiedeva agli Stati membri di abolire, nella propria legislazione nazionale, qualsiasi legge discriminatoria nei riguardi degli omosessuali e di introdurre, invece, normative antidiscriminatorie, in particolare in materia d'occupazione.

L'11 giugno '86, il Parlamento ha chiesto l'applicazione, nelle leggi nazionali, del principio della non-discriminazione in materia di sesso, stato matrimoniale e preferenze sessuali (PE 106.623).

- Quali sono state da allora le proposte di azione elaborate e presentate dalla Commissione sulla base dei testi votati dal Parlamento europeo?
- Quali sono le reazioni della Commissione all'adozione da parte della Gran Bretagna, in questo mese di giugno, di una legge discriminatoria nei confronti degli omosessuali?
- Non può la Commissione inserire tra le sue priorità la necessità di prendere iniziative in materia di salvaguardia dei diritti fondamentali delle minoranze sessuali negli Stati membri, in particolare per quanto concerne l'occupazione?

**Risposta comune data dal sig. Delors
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 633/88 e 958/88**

(29 novembre 1988)

Non rientra fra le competenze della Comunità intervenire contro eventuali discriminazioni fatte negli Stati membri nei confronti di minoranze sessuali. In virtù delle competenze attribuitele dai trattati essa può intervenire solo contro discriminazioni basate sulla nazionalità o per garantire la parità di trattamento dei lavoratori di sesso femminile e maschile sia sul posto di lavoro sia in materia di previdenza sociale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 642/88**dell'on. Barbara Castle (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 luglio 1988)**(89/C 103/32)*

Oggetto: Accordo internazionale sullo zucchero

Quali iniziative ha adottato la Commissione per garantire il rinnovo dell'accordo internazionale sullo zucchero?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(21 settembre 1988)

L'accordo internazionale sullo zucchero del 1984, sottoscritto anche dalla Comunità economica europea, è stato sostituito da un nuovo accordo, entrato in vigore il 24 marzo 1988. Va detto che la Comunità europea, grazie alla decisione 88/106/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1987⁽¹⁾, adottata su proposta della Comunità, è risultata tra i primi firmatari del nuovo accordo e si è anche impegnata a diventare membro definitivo entro i termini (31 dicembre 1987) fissati dall'accordo stesso. Il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo testo è stato causato dal ritardo con cui altri importanti esportatori ed importatori — quali l'Australia, il Brasile, gli Stati Uniti e il Canada — si sono espressi in merito ad una loro partecipazione.

⁽¹⁾ GU n. L 58 del 3. 3. 1988, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 651/88**dell'on. Carlos Robles Piquer (ED—E)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 giugno 1988)**(89/C 103/33)*

Oggetto: Conseguenze di un eventuale disinteresse europeo per i progetti sul genoma umano

Negli ultimi mesi del 1987 gli Stati Uniti sono stati teatro di accese polemiche sul cosiddetto «Piano genoma», un insieme di iniziative volte a sviluppare su larga scala progetti relativi alla biologia alla stregua di quanto è stato fatto in fisica, nel settore dello spazio e in quello della difesa.

Simili progetti, che sono oggetto di discussione anche in Giappone, se da un lato hanno ferventi fautori sia nei settori pubblici che in quelli privati date le immense applicazioni mediche che consentiranno un'approfondita conoscenza del genoma umano, offrono al tempo stesso il fianco alla critica sia per ragioni di equilibrio dello sforzo scientifico nell'ambito della biologia, ma anche, e soprattutto, per motivi etici.

Poiché tali progetti sembrano aver suscitato finora in Europa scarsa attenzione, può tracciare la Commissione un quadro della situazione nel nostro continente e spie-

garne le cause? Può inoltre indicare quali conseguenze potrebbero derivare da un nostro forte ritardo specie nel caso di iniziative private i cui risultati venissero brevettati?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(4 novembre 1988)

La mappatura e la sequenzazione del genoma umano è un progetto estremamente ambizioso per il quale sarà necessaria una cooperazione internazionale. Questo nuovo approccio per comprendere i meccanismi profondi della vita emerge da varie iniziative attualmente in corso, le più importanti delle quali per quanto riguarda l'Europa sono descritte qui di seguito.

A livello nazionale diversi Stati membri sono impegnati in attività di mappatura o di sequenzazione del genoma. I paesi in cui queste attività sono più avanzate sono la Francia, il Regno Unito, l'Italia e la Repubblica federale di Germania.

A livello internazionale l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) svolge delle ricerche sulla strumentazione e gestisce la principale base di dati europea per il DNA. Nel quadro di EUREKA è attualmente in discussione un progetto sull'attrezzatura per la sequenzazione.

A livello comunitario è stato appena proposto al Consiglio e al Parlamento un programma di medicina predittiva⁽¹⁾ che prevede la mappatura del genoma umano ad un alto livello di risoluzione.

Importanti attività di R & S sono state inoltre definite in programmi specifici attuali e futuri che rientrano nell'ambito dei programmi quadro comunitari di R & S 1984 - 1987 e 1987 - 1991⁽²⁾ (ad esempio BAP, BRIDGE e SCIENCE⁽³⁾), che si occuperà della sequenzazione dei genomi di microrganismi (Yeast e Bacillus), piante (Arabidopsis) e insetti (Drosophila). La Comunità prevede inoltre di includere nelle sue azioni la ricerca nel campo della strumentazione e della bioinformatica per lo sviluppo di procedimenti di sequenzazione automatizzata, la produzione di software e la creazione di reti di sequenzazione.

Riassumendo, è evidente che i livelli dei finanziamenti nazionali destinati negli Stati membri alla ricerca medica e biologica di base non permettono di prendere in considerazione grossi progetti di sequenzazione che con la tecnologia attuale possono costare molti miliardi di ECU. La Commissione intende pertanto con le iniziative sopra menzionate sviluppare un lavoro preparatorio e promuovere in collaborazione con gli Stati membri una risposta coordinata alle sfide poste dagli ambiziosi programmi attualmente elaborati negli Stati Uniti e in Giappone.

Con ogni probabilità sarà necessario aumentare rapidamente le risorse, possibilmente al momento della revisione

a medio termine del programma quadro, in modo da mantenere le posizioni dell'Europa.

Ritardi rilevanti e/o finanziamenti inadeguati potrebbero portare ad un'ulteriore dipendenza dagli Stati Uniti e dal Giappone per quanto riguarda la strumentazione avanzata, il software e i servizi di informazione, tutti settori che saranno certamente stimolati da questi lavori. Ciò andrebbe a detrimento della competitività commerciale e della qualità della ricerca medica nel campo delle malattie genetiche e di molte malattie virali e tumori in cui la disfunzione genetica ha un ruolo importante.

Brevettare il genoma umano (o altri genomi) in sé non è cosa possibile in quanto non si tratterebbe di una «scoperta»; potrebbero essere però coperte da brevetto le innovazioni nelle tecniche sviluppate nel corso dei progetti e negli usi innovativi (terapeutici o di altro tipo) delle informazioni ottenute.

Le considerazioni etiche e sociali relative all'analisi del genoma umano sono state ulteriormente approfondite nel corso della «Quinta conferenza sulla bioetica dei sette maggiori paesi industriali del mondo» svoltasi a Roma nell'aprile 1988, a cui hanno partecipato rappresentanti della Commissione. Queste questioni vengono discusse nella proposta di programma sulla medicina predittiva sopra menzionata.

⁽¹⁾ Doc. COM(88) 424 del 20. 7. 1988.

⁽²⁾ GU n. C 208 del 4. 8. 1983.

GU n. L 302 del 24. 10. 1987.

⁽³⁾ BAP, Programma di azione di ricerca nel settore della biotecnologia 1984 - 1989. BRIDGE, prossimo programma di biotecnologia in preparazione. SCIENCE, stimolazione del potenziale S/T della Comunità, adottato dal Consiglio il 29 giugno 1988 — doc. COM(88) 358.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 653/88

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 giugno 1988)

(89/C 103/34)

Oggetto: Terminal idroviari per container nel nord dei Paesi Bassi

È al corrente la Commissione del fatto che alcune imprese private, le quali progettavano la creazione nei Paesi Bassi, ad esempio a Meppel, di terminal idroviari per container, si trovano ora con le mani legate di fronte alla minaccia lanciata dalle ferrovie olandesi di praticare, in caso di entrata in funzione di tali terminal, prezzi di dumping⁽¹⁾?

Non è la Commissione del parere che qualsiasi forma di infrastruttura in grado di incrementare il trasporto combi-

nato sia da considerarsi positiva anche per i trasporti combinati per via d'acqua?

Non ritiene la Commissione che una simile minaccia sia assolutamente inammissibile, tanto più in quanto proviene da una compagnia finanziata con fondi pubblici?

Non crede la Commissione di essere tenuta a raccogliere ulteriori informazioni in materia e, se del caso, ad adottare i necessari provvedimenti?

Può inoltre far sapere quale tipo di misure potrebbero essere applicate nella fattispecie?

(¹) Vedi il quotidiano *Transport* del 10. 5. 1988.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1988)

La Commissione non è al corrente delle circostanze relative all'episodio riferito dall'onorevole parlamentare.

Essa ritiene che le diverse forme di trasporti combinati, che si tratti di trasporti strada/ferrovia o strada/vie navigabili, debbano essere trattati su una base di parità. Questo principio si riflette nelle misure proposte dalla Comunità.

In linea di massima la Commissione ritiene che qualsiasi azienda, incluse le ferroviarie, dovrebbe poter determinare le tariffe e le altre condizioni di vendita in relazione ai propri obiettivi generali. Tuttavia, questo concetto non è più valido quando un'impresa in posizione dominante stabilisce tariffe predatorie al fine di eliminare dal mercato un concorrente.

La Commissione è disposta a prendere in esame il problema, se le parti interessate le trasmetteranno informazioni precise.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 662/88

dell'on. Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 giugno 1988)

(89/C 103/35)

Oggetto: Costi pubblicitari relativi al mercato interno...

Quali spese prevede di sostenere la Commissione da questo momento fino alla fine del 1992 per la pubblicità circa gli effetti e i vantaggi del completamento del mercato interno?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(30 settembre 1988)

La Commissione non dispone di una voce di bilancio specifica per le spese d'informazione sul completamento del mercato interno.

Si può tuttavia precisare che, nel 1988, sul piano dell'impiego dei suoi stanziamenti per informazione e comunicazione — complessivamente 17,6 milioni di ECU — l'obiettivo 92/Grande mercato ha costituito un tema prioritario al quale è stato destinato circa un terzo dell'importo suindicato.

Questo tema resterà evidentemente uno degli elementi prioritari dei programmi d'informazione e di comunicazione della Commissione nei prossimi anni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 665/88

dell'on. Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 giugno 1988)

(89/C 103/36)

Oggetto: Oneri per il controllo sanitario di prodotti lattiero-caseari

Nel Regno Unito sono stati recentemente introdotti degli oneri per il controllo sanitario dei prodotti lattiero-caseari.

1. L'imposizione di tale onere è stata notificata alla Commissione?
2. Quali informazioni possiede la Commissione sull'esistenza e l'entità di tali oneri in altri Stati membri?
3. L'imposizione di tali oneri non provoca forse una distorsione della concorrenza tra gli agricoltori dei vari paesi membri?
4. Tali oneri non sono forse contrari allo spirito del 1992?
5. La Commissione intende ora compiere dei passi per rendere nota la sua posizione al governo britannico?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(7 novembre 1988)

La Commissione non è a conoscenza di oneri recentemente istituiti a carico degli agricoltori britannici per il controllo sanitario dei prodotti lattiero-caseari. Essa intende chiedere alle autorità del Regno Unito di fornire tutte le

informazioni necessarie al riguardo e non mancherà di comunicarle quanto prima all'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 675/88

dell'on. André Fourçans (LDR—F)
alla Commissione delle Comunità europee

(30 giugno 1988)

(89/C 103/37)

Oggetto: Compensazione dell'IVA — Contenzioso

In base a quanto proposto dalla Commissione, la soppressione dei controlli fiscali alle frontiere implica la creazione di un sistema di compensazione tra l'IVA riscossa e pagata nei flussi commerciali intracomunitari.

Un tale sistema di compensazione può dare origine a disaccordi se non addirittura a frodi tra gli operatori economici interessati.

Ha esaminato la Commissione le possibili cause di siffatti disaccordi?

Quale istituzione avrà la competenza in caso di eventuali futuri contenziosi?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione

(10 novembre 1988)

Uno dei vantaggi del sistema di compensazione dell'IVA proposto dalla Commissione risiede nel fatto che esso è basato sulle disposizioni esistenti in materia di dichiarazione e riscossione dell'IVA e comporterà un volume di lavoro supplementare minimo per gli operatori economici interessati. La Commissione non ritiene che tale programma porterà a nuovi tipi di vertenze tra gli operatori. Il fornitore di beni o servizi applicherà l'IVA dovuta nello Stato membro in cui avviene la fornitura di beni o servizi. L'acquirente, se iscritto come soggetto passivo, potrà effettuare la detrazione dell'IVA pagata in base alle abituali procedure a prescindere dal fatto che si sia stabilito nello stesso o in altro Stato membro. Le due parti della transazione dovranno espletare solo una formalità supplementare: l'acquirente dovrà infatti fornire il proprio numero di iscrizione IVA ed il proprio indirizzo al venditore che li apporrà sulla fattura IVA. Tale informazione, necessaria per motivi di controllo, è normalmente già riportata nel modulo di ordinazione.

Possibilità di frode esistono attualmente nel funzionamento del sistema IVA e continueranno senza dubbio ad

esistere. La Commissione non ritiene che la propria proposta porterà a nuovi tipi di frode, ma riconosce la necessità di una maggiore cooperazione tra le amministrazioni fiscali per il controllo del funzionamento del sistema IVA. Essa ha presentato una serie di misure, per giungere a tale cooperazione, nel proprio progetto di proposta su un meccanismo di compensazione⁽¹⁾, misure che svilupperà in collaborazione con le amministrazioni fiscali degli Stati membri.

⁽¹⁾ Doc. COM(87) 323 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 701/88

dell'on. Elise Boot (PPE—NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(30 giugno 1988)

(89/C 103/38)

Oggetto: Informazioni della Comunità ai comuni

In occasione del congresso dell'Europa, tenutosi all'Aia il 6 e 7 maggio 1988, il presidente della Commissione Delors ha sottolineato nel suo bellissimo discorso l'importante ruolo che le autorità locali e regionali possono svolgere nella costruzione dell'Europa e, in particolare, nel favorire il suo sviluppo economico. Questo perché le autorità sono in stretto contatto con i partner economici e sociali a livello locale.

È evidente che le autorità e i loro partner devono essere bene informati sugli ultimi sviluppi in campo economico e sulle ripercussioni dei sei grandi obiettivi che la Commissione intende realizzare:

- un mercato interno completo,
- una coesione economica e sociale,
- una cooperazione scientifica e tecnologica,
- un consolidamento del sistema monetario europeo,
- una dimensione sociale per la Comunità,
- una valida politica per l'ambiente.

Con piacere ho potuto constatare che l'International Union of Local Authorities ha individuato un ottimo sistema per informare i comuni sulla Comunità attraverso la *IULA*: rivista sull'occupazione locale. Con il sostegno della DG V la rivista viene pubblicata in tutte le lingue della Comunità.

Si chiede alla Commissione se essa è disponibile a verificare insieme alla *IULA* le possibilità di rafforzare la rivista e di garantirle una più ampia diffusione tra un numero

maggiore di comuni, camere di commercio, società per lo sviluppo, sindacati, ecc., onde contribuire alla realizzazione di un valido piano di coinvolgimento nella politica europea.

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(12 dicembre 1988)

Grazie al sostegno finanziario fornito dalla direzione generale «occupazione, affari sociali e istruzione», la Commissione ha contribuito alla pubblicazione di *IULA*, rivista sull'occupazione locale, dell'International Union of Local Authorities, sovvenzionata anche dalla Fondazione Re Baldovino.

Nel quadro dei suoi lavori per lo sviluppo del mercato del lavoro, la Commissione esaminerà l'opportunità di prolungare o meno il contratto in corso relativo a tale pubblicazione.

4. La Commissione concorda con gli interroganti sul fatto che per quanto riguarda questo progetto, così vicino al confine olandese, sia necessaria la massima disponibilità delle autorità della Germania occidentale nei confronti delle istanze olandesi interessate?
5. La Commissione è disposta a sollecitare le autorità tedesco-occidentali affinché:
 - la richiesta di autorizzazione venga valutata in base alle direttive di cui sopra,
 - il comune di Bergen, e altri, venga pienamente informato circa i risultati della Commissione,
 - l'autorizzazione venga concessa soltanto qualora i comuni interessati, le istanze per l'estrazione dell'acqua e le amministrazioni delle acque dei Paesi Bassi siano d'accordo?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(²) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(4 novembre 1988)

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 731/88
degli on. Jessica Larive, Bram van der Lek e Nel van Dijk
(ARC—NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 luglio 1988)
(89/C 103/39)

Oggetto: Scarico di rifiuti nel comune di Weeze-Wemb (Repubblica federale di Germania)

L'azienda Kluge di Duisburg intende creare nel comune di Weeze, Repubblica federale di Germania, uno scarico di rifiuti di 160 ha per circa 15 milioni di m³ di rifiuti. Il luogo di scarico si trova ad alcune centinaia di metri dal confine olandese (comune di Bergen, Limburgo). La falda freatica che si trova sotto il progettato luogo di scarico si muove in direzione dei Paesi Bassi. Alcuni comuni olandesi, aziende che operano nel settore degli impianti di acqua potabile, amministrazioni delle acque e simili hanno cercato di ottenere informazioni sulle categorie di rifiuti che saranno scaricati. Invano. Una relazione sull'impatto ambientale, inizialmente promessa, non è stata fatta perché l'azienda interessata non ha trasmesso l'elenco dei rifiuti (comunicazione dell'autorità interessata al comune di Bergen).

1. La Commissione è al corrente di tale questione?
2. La Commissione ritiene che un siffatto progetto dovrebbe rientrare nelle direttive 85/337/CEE (¹) (MER) e 80/68/CEE (²) (falde freatiche)?
3. Le autorità della Germania occidentale hanno già recepito queste direttive nella loro legislazione e, in caso di risposta positiva, secondo la Commissione in modo adeguato?

1. Sì.

Il progetto per uno scarico a Weeze-Wemb è stato oggetto della petizione n. 76/87 presentata al Parlamento europeo dall'on. H. Willems (PE 114.483). La Commissione è stata invitata dalla commissione per le petizioni a fornire informazioni in merito. Tali informazioni sono state ricevute l'8 ottobre 1987 dal Parlamento europeo. Gli onorevoli parlamentari sono inoltre invitati a richiamarsi alla risposta della Commissione per quanto riguarda l'applicabilità delle direttive 85/33/CEE e 80/68/CEE. Questa risposta figura nel documento della commissione per le petizioni n. PE 116.392/rev., così come la risposta delle autorità competenti della Renania Vestfalia alla richiesta del Parlamento europeo.

2. Sì.

3. La Commissione non ha, fino ad oggi, ricevuto comunicazioni da parte della Repubblica federale di Germania per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 85/337/CEE (la scadenza per la trasposizione era il 3 luglio 1988). Per quanto riguarda la direttiva 80/68/CEE, la Commissione ha presentato ricorso davanti alla Corte di giustizia europea in quanto ritiene che le disposizioni tedesche non corrispondono completamente alle norme della direttiva 80/68/CEE (causa 131/88).

La Commissione richiama in particolare l'attenzione degli onorevoli parlamentari sull'articolo 7 della direttiva 80/68/CEE il quale fa obbligo di elaborare uno studio sulle condizioni idrogeologiche della zona in questione, sull'eventuale potere di depurazione del suolo e del sottosuolo e sui rischi d'inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee causati da un eventuale scarico. A tale proposito, le autorità responsabili della

Repubblica federale di Germania hanno già assicurato per iscritto il Comune di Bergen (Paesi Bassi) che tale comune sarà associato ai lavori preparatori in Germania. La Commissione non ha motivo alcuno di credere che questa cooperazione transfrontaliera non avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni delle direttive 80/68/CEE — segnatamente del suo articolo 17 — e 85/337/CEE.

4. Sì.

5. Risulta dalla risposta tedesca citata al precedente punto 1 che le autorità tedesche sono pienamente consapevoli degli obblighi loro incombenti in base al diritto comunitario. Inoltre, gli articoli 17 della direttiva 80/68/CEE e 7 della direttiva 85/337/CEE danno alle autorità olandesi le garanzie necessarie per chiedere consultazioni ufficiali.

La Commissione ritiene inoltre che, secondo le circostanze dettagliate del caso, «il pubblico» interessato, può, in base all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della direttiva 85/337/CEE, essere anche la popolazione che vive nei Paesi Bassi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 785/88

dell'on. Thomas Megahy (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1988)

(89/C 103/40)

Oggetto: Sondaggi fra gli uomini d'affari sull'IVA

La Commissione ha effettuato sondaggi presso gli uomini d'affari al fine di stabilire se le diverse aliquote IVA applicate nella Comunità costituiscono un serio ostacolo per scambi intracomunitari? In caso affermativo, potrebbe la Commissione illustrarne i risultati?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(22 novembre 1988)

Nel mese di marzo del 1988 la Commissione ha pubblicato i risultati di un ampio studio sui possibili effetti del perfezionamento del mercato interno nel 1992 intitolato: «L'economia del 1992: una valutazione dei possibili effetti economici del completamento del mercato interno della Comunità europea» ⁽¹⁾.

Lo studio ha chiaramente evidenziato che attualmente la ragione principale del mantenimento dei controlli doganali e delle relative formalità alle frontiere intracomunitarie va attribuita alla grande disparità fra le aliquote delle imposte indirette vigenti negli Stati membri. Questa disparità comporta la necessità, per tali Stati, di concedere

sgravi fiscali all'esportazione e imporre viceversa dazi all'importazione nell'interscambio comunitario.

In concomitanza con detto studio è stata effettuata un'importante indagine, ad opera di esperti indipendenti, sul modo in cui gli industriali europei percepiscono gli attuali ostacoli agli scambi ⁽²⁾. Nei dodici Stati membri è stato distribuito un identico questionario, al quale hanno risposto circa 11 000 imprese. Il questionario riguardava il modo in cui le imprese valutano determinati ostacoli agli scambi nella Comunità in relazione all'importanza relativa che tali ostacoli rivestono nel loro complesso e non soltanto nel paese di appartenenza dell'intervistato.

Con l'indagine si chiedeva alle imprese della Comunità di classificare i vari tipi di ostacoli in base alla difficoltà più o meno accentuata che esse oppongono agli scambi. Come ostacoli di rilievo sono stati indicati tre fattori derivanti dall'attuale regime di tassazione indiretta: le barriere amministrative doganali; i ritardi alle frontiere e le disparità esistenti negli Stati membri relativamente all'IVA e alle imposte indirette.

Dai risultati dell'indagine, emerge chiaramente che le imprese hanno individuato nelle barriere fiscali un ostacolo importante per gli scambi intracomunitari. Ma quando questi risultati si mettono in relazione coi calcoli stimativi in merito ai benefici effetti economici risultanti dalle economie che in termini di riduzione di costi e di prezzi ammonterebbero a 200 miliardi di ECU, i benefici del programma di completamento del mercato interno vengono ad assumere la loro giusta dimensione.

⁽¹⁾ *Economia europea* n. 35, marzo 1988.

⁽²⁾ Ricerca sul «Costo della non Europa», vol. 3, Il completamento del mercato interno. Un'indagine sulla percezione degli industriali europei in merito ai possibili effetti. G. Nerb.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 792/88

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1988)

(89/C 103/41)

Oggetto: Concorrenza tra i servizi ufficiali delle telecomunicazioni e le agenzie private

La Commissione delle Comunità europee ha adottato il 10 dicembre 1982 una decisione con cui veniva fatto divieto ai servizi ufficiali delle telecomunicazioni della Gran Bretagna di limitare le attività delle agenzie private di ricetrasmisione che inviano telex ad una tariffa molto bassa. Pertanto, l'unico sistema per esercitare un'effettiva concorrenza nei confronti di tali agenzie consiste nell'applicare una tariffa ancora più bassa od offrire un servizio di qualità migliore. Secondo diverse informazioni, aziende belghe hanno tuttavia ricevuto alcune proposte da parte di un'agenzia di ricetrasmisione britannica, che dispone di

una succursale in Belgio e pratica tariffe che per la maggior parte delle aziende commerciali sono molto attraenti; ad esempio, per determinati paesi la tariffa sarebbe inferiore del 50 - 60% a quella praticata dal servizio ufficiale delle telecomunicazioni del Belgio (RTT).

Può dire la Commissione se è a conoscenza di tali fatti e, in caso affermativo, quali provvedimenti intende adottare onde ovviare a tale situazione?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(14 settembre 1988)

La Commissione è al corrente del fatto che in un certo numero di paesi alcune nuove società trasmettono messaggi telex per conto terzi a tariffe ridotte, in particolare per comunicazioni internazionali. Dette società dispongono di un ufficio che centralizza i messaggi raccolti dalle loro succursali nei vari Stati membri per trasmetterli tramite la rete telex nazionale o mediante altre reti, ad esempio la rete telefonica, avvalendosi della tecnica del «store-and-forward» (cioè i messaggi sono raccolti in un certo numero prima di essere trasmessi).

Il punto di vista della Commissione in materia di infrastruttura dei servizi di telecomunicazione è stato ampiamente esposto nel libro verde sulle telecomunicazioni e successivamente nella comunicazione della Commissione al Consiglio concernente l'attuazione del libro verde (¹). Come ricordato nella prima parte dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che il fatto di ostacolare la fornitura di prestazioni a miglior prezzo da parte di una società concorrente costituisca un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE. Se questa limitazione agli investimenti risulta da una disposizione legale che riserva i servizi in questione ai monopoli delle telecomunicazioni, dette disposizioni possono allora essere contrarie alle disposizioni dell'articolo 90 del trattato. Questa interpretazione è stata inoltre confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sua sentenza del 20 marzo 1985 concernente il ricorso dello Stato italiano a proposito delle disposizioni comunitarie del 10 dicembre 1982.

(¹) Doc. COM(88) 48 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 805/88

dell'on. Richard Cottrell (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1988)

(89/C 103/42)

Oggetto: Prelievi all'importazione di taluni tipi di semi e cereali

A partire dal 1° luglio i prelievi all'importazione di semi di canaria, semi di miglio e grano saraceno aumenteranno fino a raggiungere il livello equivalente a quello dell'orzo. Gli attuali prelievi, pari a 41,47 £ per i semi di canaria e 65,89 £ per il grano saraceno, aumenteranno all'incredibile livello di 114,34 £, ovvero il prezzo dell'orzo.

Centinaia di migliaia di cittadini della Comunità che acquistano tali semi e cereali per gli uccelli che allevano ne saranno notevolmente penalizzati. Molti sono poi gli anziani che non possono assolutamente affrontare un tale aumento di prezzo.

Tali prelievi sono probabilmente intesi a proteggere la produzione interna della CEE dalla concorrenza. Eppure non esiste una considerevole produzione di semi e cereali di questo tipo in Europa. Pertanto la proposta è chiaramente ingiustificata sia sotto il profilo sociale che economico. Intende dunque la Commissione ritirare le sue proposte?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(15 settembre 1988)

Nella versione di compromesso (definitiva) del «pacchetto prezzi» 1988/1989, la Commissione ha ritirato la propria proposta di raggugliare il prelievo all'importazione per la scagliola, il miglio e il grano saraceno a quello per l'orzo, e ciò su richiesta del Consiglio che chiedeva un più approfondito esame del problema. Secondo la Commissione, l'attuale sistema è insoddisfacente a causa della mancanza di trasparenza sul mercato mondiale di queste piccole granaglie. Le difficoltà inerenti alla fissazione di un prelievo adeguato, hanno di fatto determinato una carenza produttiva nella CEE, in quanto i cerealicoltori comunitari non si sono sentiti incentivati ad estendere queste coltivazioni. Una soluzione per questo problema dovrebbe essere trovata al più presto.